Consultazione per la modifica dell'art. 136 del Regolamento Emittenti Sollecitazione di deleghe di voto

Nel condividere l'intento di rendere maggiormente accessibile l'istituto della raccolta delle deleghe di voto, si chiede se il dettato della lettera b) del settimo comma dell'articolo 136 RE debba intendersi quale deroga *ex lege* all'applicazione del Codice della Privacy.

Dalla lettura del comma in parola, infatti, emergerebbe che "A richiesta del promotore ... gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificatici dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti" dove il termine "soggetti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati [a terzi]" appare inapplicabile se non intesa nei termini sopra delineati. La normativa in materia di protezione dei dati personali, infatti, non prevede l'opzione di "non negazione del consenso" ma, piuttosto, quella dell'assenso o del diniego.

Il caso in questione, in particolare, si configurerebbe nel fornire i dati del cliente a una società terza che non rientra nella filiera dei soggetti che, a vario titolo, partecipano alla corretta esecuzione di un ordine di compravendita o della mera esecuzione dell'esercizio del diritto di voto assembleare, servizio peraltro ricompreso nel contratto di deposito e amministrazione titoli. D'altro canto, nell'informativa resa ai clienti ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla Privacy, non è stata a suo tempo prevista una fattispecie riconducibile al caso in esame. Appare pertanto problematico contestualizzare "il non espresso divieto del cliente" a un caso che non è stato palesemente rappresentato come, invece, quello relativo all'assenso per le ricerche di mercato, le elaborazione di studi, la promozione di prodotti o servizi, ecc..

Se, d'altra parte, l'applicazione *ex lege* non fosse configurabile, si chiede se la questione debba trovare risposta formale da parte del Garante per la protezione dei dati personali o se si renda necessario sottoporre alla clientela una nuova informativa sulla Privacy.

Nel ringraziare per l'attenzione, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Milano, 22 marzo 2011.